Sent. N. 16/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 26098 del registro di segreteria proposto ad istanza del Sig. omissis, nato a omissis, in data omissis, e residente a omissis in Via omissis, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'Avv. Santino Spina del Foro di Palermo, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, il quale riferisce di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, PEC: santinospina@pecavvpa.it.

avverso

L'INPS, sede di Sassari, rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Stefania Sotgia (avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it,), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, del 22.3.2024, a firma del notaio Fantini, elettivamente domiciliato

presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala, 2.

per l'accertamento

1) del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. omissis ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 3, comma7, D.lgs. n.165/1997;

2) con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Visto il ricorso depositato dal Sig. omissis omissis in data omissis.

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 10.10.2025, l'Avv. Laura Fenudi, su delega dell'Avv. Santino Spina per la ricorrente e l'Avv. Alessandro Doa per l'INPS.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente omissis esponeva di essere stato dipendente dei omissis, dal omissis al omissis, data del suo collocamento in pensione per raggiunti limiti di età, con mansioni di Capo Squadra Esperto e di essere titolare della pensione n. omissis, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Sassari dal 1° agosto 2023.

Evidenziava in particolare che essendo andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, avendo fatto parte del omissis (Forza di Polizia ad ordinamento civile) e, pertanto, rientrante nel personale escluso dal citato istituto, in data 7 settembre 2023 domandava all'INPS competente il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento

figurativo previsto dall'art.3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore) possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma in vigore all'epoca della domanda, secondo la quale: *"Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art. 992 Codice Ordinamento Militare, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165"*, visto che dall'analisi del proprio Mod. 5007 non sarebbe risultato inserito tale beneficio.

La richiesta non riceveva riscontro.

Nonostante il pieno diritto ad ottenere il ricalcolo del montante contributivo ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il suo trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato dall'istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad € 21.914,08 e ciò in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore.

Premesso che con determina del Ministero dell'Interno n. omissis del omissis, l'Amministrazione datore di lavoro aveva provveduto ad inoltrare all'INPS i benefici pensionistici spettanti al ricorrente, il mancato riconoscimento del beneficio previdenziale violerebbe palesemente i diritti del ricorrente.

Dopo aver richiamato l'assetto normativo e giurisprudenziale nella *subiecta materia*, il ricorrente evidenziava che dalla lettura delle norme vigenti, il personale che avendo fatto parte delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e che, conseguentemente, a differenza del personale delle Forze Militari sia escluso dall'istituto dell'ausiliaria, con liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo (in tutto o in parte), ha diritto all'applicazione dell'istituto del moltiplicatore sul proprio montante

contributivo.

Il mancato inserimento dell'invocato beneficio sarebbe in particolare riscontrabile dall'analisi del Mod. 5007 dell'INPS in cui non vi sarebbe traccia del beneficio in nessuna parte del documento.

Risulterebbe pertanto di tutta evidenza il diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo della pensione con l'inclusione del c.d. moltiplicatore e, quindi, in ragione del maggiore montante contributivo per il quale avrebbe avuto diritto sin dal momento del suo collocamento in congedo per riforma.

In conclusione domandava:

- di accertare e dichiarare, il diritto all'aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto alla rideterminazione della pensione n. omissis in considerazione del maggiore montante contributivo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Con Decreto in data 1.2.2024, il Giudice Unico fissava l'udienza di

discussione del giudizio per l'udienza del 10.7.2024, rinviata d'ufficio a quella del 6.11.2024.

Con provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 29.10.2024, il giudizio veniva assegnato ad un nuovo Giudice Unico, stante l'assegnazione a diverso ufficio del precedente Giudice assegnatario.

Con successivo Decreto del G.U. designato in data 8.11.2024, il giudizio veniva chiamato per l'udienza di discussione del 21.3.2025.

Con memoria depositata l'1.7.2024, si è costituita in giudizio l'INPS.

Dopo aver richiamato la relazione amministrativa e la documentazione ivi allegata - dalla quale emergerebbe che l'Istituto, sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero dell'Interno, avrebbe invero riconosciuto, in fase di conferimento della Pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 01/08/2023, in favore del ricorrente, il beneficio dell'incremento del montante individuale dei contributi nella misura di 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (cfr. Atto n.omissis - indicato nel ricorso come "Modello SM 5007), contestava l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto prima che in diritto.

Concludeva pertanto domandando il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con memorie depositate il 2.7.2024 e, successivamente, in data 11.3.2025 in vista dell'udienza di discussione del 21.3.2025, il ricorrente ha preso atto dell'intervenuta applicazione della norma di beneficio contenuta nell'art.3, comma 7, D.Lgs. n.165/97, ma ha ulteriormente contestato, richiamando giurisprudenza favorevole, che l'aumento del montante

contributivo sarebbe intervenuto tramite la sua semplice moltiplicazione per 5 (euro 42.962,91 x 5 = euro 214.814,55) invece che tramite l'aumento per 5 volte previsto dalla norma, che avrebbe dovuto comportare una quantificazione più elevata.

A seguito dell'udienza del 21.3.2025, il G.U., ritenuto necessario un definitivo chiarimento da parte dell'INPS di Sassari in ordine alle modalità di liquidazione della pensione del Sig. omissis, in particolare, se nell'applicazione dell'art. 3, comma 7, D.Lgs. n.165/97 il montante contributivo sia stato aumentato di 5 volte ovvero sia stato semplicemente moltiplicato per 5 volte, disponeva la trasmissione di una nota esplicativa entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il giudizio veniva quindi rinviato all'odierna udienza di discussione del 10.10.2025.

Con memoria depositata il 26.9.2025, la parte ricorrente insisteva nella richiesta di riquantificazione del montante contributivo in misura pari a 5 volte l'imponibile dell'ultimo anno di servizio e richiamava un recente pronunciamento favorevole di questa Sez. Giurisdizionale (sentenza n.118/2025).

La nota dell'INPS Sassari è pervenuta in data 8.10.2025. L'ente previdenziale confermava quanto già spiegato nella relazione allegata all'atto di costituzione. Il montante individuale dei contributi sarebbe stato quantificato moltiplicando per 5 volte l'imponibile dell'ultimo anno di servizio (dall'agosto 2022 al luglio 2023), pari a 42.962,91 x 5 = 214.814,55. A questa somma sarebbe stato quindi aggiunto l'imponibile dell'annualità 2023 (da gennaio a luglio), pari ad euro 20.002,29. Per un totale di euro

234.816,84.

All'odierna udienza di discussione le parti hanno insistito nelle reciproche posizioni. La difesa del ricorrente ha evidenziato la tardività della nota dell'INPS rispetto al termine fissato nell'Ordinanza n.omissis e ha chiesto di non tenerne conseguentemente conto.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

DIRITTO

1. In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Dalla documentazione versata in atti, emerge che il montante contributivo sulla base del quale quantificare la pensione del Sig. omissis non è stato calcolato correttamente dall'INPS.

La norma di riferimento è costituita dall'art. 3, comma 7, D.Lgs. n.165/1997, a mente del quale *" Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione".*

L'Istituto previdenziale ha provveduto a quantificare il montante contributivo in misura pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio (da agosto 2022 a luglio 2023: euro 42.962,91) e ha successivamente aggiunto l'imponibile dei mesi prestati in servizio nell'anno 2023 (euro 20.002,29). Per un totale di 42.962,91x5 = 214.814,55 + 20.002,29 = 234.816,84.

Secondo il ricorrente il calcolo corretto avrebbe dovuto tenere conto dell'imponibile correlato all'ultima annualità indicata nel Foglio di calcolo della pensione per l'anno 2022 (euro 45.266,40) con successiva moltiplicazione per 6. Per un totale di euro 271.558,40.

La giurisprudenza della Corte dei conti è stabile nell'interpretare il dato normativo contenuto nell'art.3, comma 7, D.Lgs. n.165/1997 nel senso che la quantificazione del montante debba intervenire in misura pari a 5 volte l'imponibile dell'ultimo anno di servizio, con conseguente moltiplicazione per 6 del valore di riferimento (si veda per tutte, Corte conti, Sez. Sardegna n.118/2025).

Il G.U. ritiene tuttavia che il valore corrispondente all'imponibile dell'ultimo anno di servizio - da moltiplicare per 6 - non debba essere quello dell'annualità 2022 indicato nel Foglio di calcolo pensionistico, bensì quello effettivo del periodo agosto 2022 – luglio 2023, atteso che il collocamento a riposo del ricorrente risulta intervenuto in data 1.8.2023.

L'INPS ha fornito il dato contabile, corrispondente alla somma di euro 42.962,91. Questa somma, moltiplicata per 6, porta al valore di **257.777,46**, che deve essere ritenuto il montante contributivo sulla base del quale calcolare l'importo della pensione spettante al Sig. omissis.

In conclusione, il ricorso merita parziale accoglimento.

3. Sussistono giusti motivi, in ragione della particolare complessità della vicenda e delle posizioni contrastanti emerse in sede istruttoria, per disporre la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione.

Spese compensate.

Fissa il termine per il deposito della sentenza in 60 (sessanta) giorni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.

Il Giudice Unico

Gaetano Berretta

Depositato in segreteria il 22/01/2026

Il Dirigente

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)